

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUCILLA GATT

Seduta del 17/11/2020

FATTO

Titolare del contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio della durata di 120 rate, stipulato in data 11/12/2013 ed estinto in via anticipata il 2/01/2018 in corrispondenza della 48° rata, la ricorrente, insoddisfatta degli esiti della fase prodromica al presente ricorso, chiede la retrocessione degli oneri non maturati per un importo complessivo di € 1.796,00 e spese di assistenza difensiva.

Costituitosi, l'intermediario eccepisce:

- di aver rimborsato, in sede di anticipata estinzione, € 50,28 a titolo di "ratei non maturati";
- la conformità del proprio operato, in sede di estinzione anticipata, alle istruzioni fornite tempo per tempo dalla Banca d'Italia – confermate anche dalla giurisprudenza – che sulla base della chiara dizione letterale dell'art. 125 sexies del TUB, hanno da tempo pacificamente ritenuto operante la tradizionale distinzione tra costi legati ad attività preliminari e contestuali alla concessione del finanziamento in quanto tali non ripetibili e costi connessi alla durata del rapporto e quindi rimborsabili in caso di estinzione anticipata.
- che la sentenza Lexitor, alla luce delle relative motivazioni, non intenderebbe affatto superare la distinzione tra le due categorie di costi;
- che l'art. 16 della Direttiva - alla quale non può riconoscersi natura self executing - non potrebbe comunque dispiegare efficacia diretta nei rapporti tra privati. La sentenza della Corte di Giustizia Europea, ad ogni buon conto, non potrebbe comunque trovare applicazione in relazione a rapporti sorti ed esauriti precedentemente alla medesima;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- che un passivo e pieno adeguamento al dettato della Sentenza – con l'esborso di ingenti risorse patrimoniali per far fronte alle (potenzialmente numerosissime) richieste dei consumatori di rimborso dei costi, anche con riguardo a rapporti in essere – possa essere fonte di successive contestazioni all'operato degli amministratori della Banca nel caso in cui tale esborso dovesse ex post rivelarsi non dovuto;

Nello specifico, parte resistente si oppone alle richieste del ricorrente formulando in relazione a ciascuna voce di costo e sulla base del dato contrattuale le seguenti considerazioni:

- le "commissioni d'istruttoria" si riferiscono ai costi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento, hanno pertanto natura up front e non sono retrocedibili;

- le "commissioni di attivazione" sono state percepite a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all'attivazione del prestito presso l'amministrazione dalla quale il cedente dipende, hanno pertanto natura up front e non sono retrocedibili;

- le "commissioni di gestione" sono volte a remunerare l'attività di gestione amministrativa del prestito, rivestono pertanto natura recurring ma il relativo rimborso è stato determinato in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS che impongono la contabilizzazione delle attività finanziarie e, nello specifico, dei crediti verso la clientela, secondo il criterio del costo ammortizzato (IAS 39), la cui legittimità è stata confermata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la sentenza n. 2034/2018 che ha limitato l'applicazione del criterio proporzionale lineare "soltanto in assenza di altri criteri più aderenti al reale sviluppo del rapporto". Richiama altresì la decisione n. 6167/2014 del Collegio di Coordinamento e allega il piano di ammortamento sottoscritto dal cliente per accettazione nell'ambito del quale viene esplicitato il criterio di maturazione delle commissioni di gestione. Fermo restando tali considerazioni l'intermediario – al fine di andare incontro alle esigenze del cliente – rinnova la propria disponibilità ad integrare il rimborso già corrisposto con la differenza che sarebbe ancora dovuta in applicazione del criterio proporzionale;

- gli oneri assicurativi sono stati posti interamente a carico dell'intermediario, assumendo la qualità di Contraente e Beneficiario delle prestazioni, senza che al cliente spettasse alcunché in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

Si oppone infine alla richiesta volta ad ottenere il rimborso delle spese legali citando il consolidato orientamento dei Collegi ABF che è solito respingere tali richieste.

Ciò dedotto, l'intermediario chiede al Collegio:

- In via principale, di rigettare il ricorso;

- In via subordinata, nell'ipotesi in cui fosse tenuto a rimborsare somme ulteriori e diverse rispetto a quanto già offerto, di circoscrivere l'importo a quanto già offerto in sede di reclamo;

- In via di ulteriore subordinata, nell'ipotesi in cui fosse tenuto a rimborsare somme ulteriori e diverse rispetto a quanto già offerto, di decurtare quanto già versato in sede di estinzione anticipata.

In sede di repliche la ricorrente evidenzia che la Corte di Giustizia Europea ha sancito che l'art.16 paragrafo 1 della Direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il consumatore, nel caso di rimborso anticipato del credito, ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, compresi i costi i cui importi non dipendono dalla durata del contratto di credito di cui trattasi.

Insiste quindi per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

La domanda della ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali e assicurativi nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

A seguito della sentenza c.d. Lexitor della Corte di Giustizia Europea, il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha ritenuto che essa oltre ad essere immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, imponga un'interpretazione dell'art.125 sexies TUB nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore abbia diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 cod. civ.).

Ritiene pertanto – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria secondo il suddetto criterio della curva degli interessi, per le seguenti voci di costo qualificabili come "up front" in base alla loro formulazione in contratto, e per gli importi appresso indicati:

- 1) spese di istruttoria per euro 174,74;
- 2) commissioni di intermediazione nella misura di euro 537,93.

Si dispone, in speculare applicazione del consolidato criterio di calcolo proporzionale, la retrocessione della voce recurring delle commissioni di attivazione per euro 673,92.

Non viene, invece, valutata rimborsabile la commissione di gestione in quanto dalla documentazione in atti risulta già rimborsata per l'importo di euro 50,28, in applicazione del criterio contrattuale, criterio che risulta accettato in forza della sottoscrizione da parte della ricorrente del piano di ammortamento.

Con riguardo alla domanda di refusione delle spese legali, il Collegio fa rilevare la natura seriale del presente ricorso cui aggiunge il rilievo dell'assenza di elementi probatori a supporto della domanda, e, in conformità con l'orientamento espresso dai Collegi di questo Arbitro, la rigetta.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.386,59.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 7716 del 22 marzo 2021

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO